



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE

DIREZIONE ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

Ordinanza n. 01/EC

del 10/11/2017

Disciplina della distribuzione ed affissione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario, per motivi di igiene e decoro.

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO

- che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali e/o eventi, ecc., attraverso il sistema del volantinaggio e con manifesti, collocati o affissi su pali dell'illuminazione e della segnaletica stradale, nonché sui muri o altre strutture;

- che la diffusione della pubblicità tramite volantini, depliant, opuscoli e manifesti nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché nei portoni e negli androni delle abitazioni private e sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture è causa dell'insorgere di una cospicua quantità di rifiuti cartacei sul territorio, con conseguente degrado dell'igiene e de decoro della città;

- che è diventato uso comune apporre, all'ingresso dei palazzi condominiali, cassette aperte per la distribuzione cumulativa di volantini pubblicitari che ne consentono la visione ed il prelievo occasionale anche a passanti i quali, una volta letto il materiale pubblicitario, spesso lo gettano per strada trasformandolo, di fatto, in rifiuto;

- che il getto di tali carte determina, oltre all'inquinamento del suolo, anche un costo per l'Amministrazione, che è obbligata ad impiegare uomini e mezzi per la loro raccolta, che spesso risulta difficile o vana a causa delle condizioni atmosferiche (vento e pioggia) che disperdono il materiale cartaceo in giro;

che spesso tali carte, trasportate dalla pioggia, vanno ad intasare ed occludere le caditoie stradali, con possibili gravi conseguenze per il mancato deflusso delle acque piovane;

RITENUTO opportuno e necessario:

- perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa pubblica Amministrazione, una seria politica di tutela ambientale a salvaguardia del decoro urbano, nonché dell'igiene e della sanità pubblica, seriamente compromessi dallo svolazzante sudicio materiale pubblicitario;

- disciplinare l'attività di distribuzione dei depliant e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale, con specifico provvedimento, al fine di evitare i predetti inconvenienti, fermo restando la salvaguardia del diritto di esercitare tale attività e l'uguale diritto di coloro che non vogliono ricevere tale materiale pubblicitario rilevato che la giurisprudenza ha statuito il principio secondo il quale qualora in un condominio sia stato apposto un cartello di divieto di immissione di materiale pubblicitario, nessuno deve tenere un comportamento contrastante con tale volontà (sentenza G.d.P. BA 19.12.2003) per cui nel caso che il proprietario dell'immobile e/o il capo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio dal..... al.....registrata

al n. **Reg. pubblicazioni**

Vittoria, li

Il Messo

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li 16-11-12

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal al registrata al n.

Reg. pubblicazioni e che

sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

comunque tutti quelli obbligati meglio specificati al punto 12 di cui sopra, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie previste dal d.lgs. 507/93 e dal d.lgs. 267/2000:

a) per le attività economiche e/o agli organismi non a scopi di lucro "onlus" commissionari e/o beneficiari della pubblicità e le ditte, società, soggetto economico o giuridico responsabile della distribuzione o affissione del materiale pubblicitario: sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 (euro DUECENTOSEI/00) a € 1.549,00 (euro MILLECINQUECENTOQUARANTANOVE/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

b) per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro VENTICINQUE/00) a € 500,00 (euro CINQUECENTO/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

c) per i proprietari di immobili e/o amministratori condominiali: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro VENTICINQUE/00) a € 500,00 (euro CINQUECENTO/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della stessa.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato, all'Albo Pretorio del comune e sul sito internet del comune di Vittoria, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al Corpo di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri ed al responsabile dell'Area Tributi, per quanto di loro competenza;

- che si dia la massima diffusione alla presente Ordinanza Dirigenziale presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale, nonché presso le associazioni di categoria presenti sul territorio;

- Alla Polizia Municipale, alle altre FF.OO ed a quanti altri spetta, l'esecuzione del presente provvedimento.

INFORMA


Ai sensi dell'art.3, 4° c., della legge 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. competente o, in alternativa, al presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

È dato mandato, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Cristina Prinzivalli



7. È fatto divieto agli amministratori condominiali e a tutti i cittadini di ubicare sulle facciate esterne e/o sui muri di recinzione dei propri immobili "cassette postali o per materiali pubblicitari" che non rispondano alle caratteristiche riportate al punto precedente. Per le cassette difformi, già installate, è concesso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione per rimuoverle e/o sostituirle. Su tali cassette postali (o in altro luogo all'esterno degli immobili) i condomini e gli Amministratori condominiali sono co-obbligati ad esporre il cognome, il nome e la sede dell'amministratore condominiale;

8. La distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario ed informativo potrà avvenire, esclusivamente, nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale di Vittoria, almeno due giorni prima della distribuzione, il nome della ditta incaricata alla distribuzione dei volantini. Sarà dovere della ditta incaricata comunicare, almeno 12 ore prima della distribuzione cd. "porta a porta" il nominativo del personale che diffonderà i volantini, depliant ed opuscoli pubblicitari, dichiarando contestualmente, con autocertificazione del responsabile, di essere in regola con la normativa di settore in materia di tutela del lavoro ed allegando la ricevuta di pagamento dell'imposta comunale in materia di pubblicità.

9. Gli incaricati a qualsiasi titolo all'esercizio della pubblicità, mediante volantinaggio, effettuata nei modi disciplinati dalla presente Ordinanza, sono tenuti a non disperdere i volantini per le aree pubbliche del territorio Comunale e sui suoli privati.

10. In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate; in questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si dimostrino interessati alla manifestazione.

11. Gli incaricati, a qualsiasi titolo, della distribuzione di materiale pubblicitario "porta a porta" o "brevi manu" sono tenuti a non disperdere detto materiale nelle pubbliche vie e piazze e a rispettare la presente ordinanza, mentre le persone che accettano il materiale pubblicitario sono tenute a non gettarlo o abbandonarlo in aree e luoghi pubblici e a depositarlo negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, qualora se ne vogliano disfare.

12. Sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza:

A) ditte, società, soggetti economici e giuridici che, in proprio e per proprio conto, ricorrono alla pubblicità mediante distribuzione di volantini, depliant, opuscoli, manifesti o altro simile materiale pubblicitario;

B) ditte società, soggetti economici e giuridici che, per conto di terzi, ricorrono alla pubblicità mediante distribuzione di volantini, depliant, opuscoli, manifesti o altro simile materiale pubblicitario;

C) personale incaricato dai soggetti indicati ai superiori punti I e II, addetto alla distribuzione di volantini, depliant, opuscoli, manifesti o altro simile materiale pubblicitario;

D) privati destinatari della distribuzione di volantini, depliant, opuscoli, manifesti o altro simile materiale pubblicitario.

E) **amministratori condominiali e/o cittadini proprietari degli immobili dotati di "cassette postali e/o pubblicitarie" non conformi**

13. Non è soggetta all'osservanza delle superiori prescrizioni, la distribuzione a mano dei volantini, non pubblicitari, riguardanti: a) le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva nel proprio territorio, e delle altre istituzioni pubbliche.

14. E' revocato qualsiasi altro provvedimento precedentemente emanato, in contrasto con la presente ordinanza.

AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza, attività economiche commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato, amministratori condominiali e/o cittadini proprietari degli immobili dotati di "cassette postali e/o pubblicitarie" non conformi, e



condominio del fabbricato, abbiano espressamente vietato l'utilizzo delle cassette postali si provvederà ad applicare la relativa sanzione;

ACCERTATA la propria competenza in materia, in virtù dei poteri concessi dalla legge e tenuto conto del fatto che la materia riguarda profili di organizzazione e gestione di servizi riguardanti il conferimento, il ritiro e il controllo sui rifiuti, attività che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta ai dirigenti, in quanto attività che comprende l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTA la legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm. ed ii.;

VISTO il vigente C.d.S., D. Lgs 30.04.1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il D. Lgs. 15.11.1993, n. 507;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 107;

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina e la raccolta dei rifiuti;

VISTO il regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;

RAVVISATA la necessità, pertanto, di adottare i provvedimenti consequenziali, al fine di disciplinare la predetta attività pubblicitaria, in tutto il territorio comunale;

ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge,

ORDINA

1. Con effetto immediato, per tutti i giorni dell'anno e per l'intero territorio comunale, è fatto divieto a tutte le attività economiche e/o aziende e/o organismi non a scopi di lucro "onlus", di effettuare pubblicità, mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti, su pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, sugli alberi, nonché sui muri o qualsiasi altro posto e struttura, non regolarmente autorizzati.

2. Altresi, è fatto divieto di distribuire e/o lasciare, volantini, deplianti, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.

3. È fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli durante la circolazione degli stessi, specie in corrispondenza e in prossimità degli incroci.

4. Si fa obbligo, agli utenti che non prevedono l'espresso divieto di ricevere materiale pubblicitario di cui alla presente ordinanza, del corretto smaltimento del materiale cartaceo ricevuto; in caso di inottemperanza, saranno soggetti alla medesima sanzione prevista per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

5. E' vietato, inoltre, lasciare volantini e/o deplianti nelle cassette ove il proprietario dell'immobile e/o del fabbricato ha apposto una scritta con la quale si vieta l'immissione di qualsiasi tipo di pubblicità (volantini, deplianti ecc...).

6. Non è vietata, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiali. Laddove le cassette postali o per uso pubblicitario fossero ubicate all'esterno degli immobili privati o condominiali, la distribuzione potrà avvenire solamente ove queste ultime siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensione e quantità detti materiali, al pari di altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse.

